

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 06/05/2026

FATTO

La parte ricorrente, titolare di un conto corrente presso l'intermediario resistente, espone di essere persona anziana la cui unica fonte di reddito è costituita dalla propria pensione. In data 30 maggio 2025, veniva notificato all'intermediario un atto di pignoramento presso terzi, azionato in forza di un credito fiscale ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 602/1973 per un importo di € 11.884,62. La ricorrente lamenta che, nonostante l'atto di pignoramento contenesse la specificazione che il vincolo dovesse essere eseguito "nei limiti previsti dalla legge", l'intermediario abbia proceduto al blocco integrale delle somme giacenti sul conto e abbia successivamente trasferito al creditore pignorante l'importo di € 2.779,00. Secondo la prospettazione della ricorrente, tale condotta si porrebbe in violazione dell'art. 545 c.p.c., in quanto la quota pignorabile della sua pensione di vecchiaia non sarebbe superiore a € 16,10 mensili, e le ulteriori somme accreditate a titolo di pensione di invalidità civile e di reversibilità sarebbero da considerarsi assolutamente impignorabili. A seguito di reclamo, l'intermediario rispondeva affermando la legittimità del proprio operato. La parte ricorrente chiede quindi la condanna dell'intermediario alla restituzione dell'importo di € 2.762,90, pari alla differenza tra la somma trasferita al creditore pignorante (€ 2.779,00) e la quota ritenuta legittimamente pignorabile (€ 16,10), oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in complessivi € 6.000,00, per l'asserita condotta illegittima della banca.

L'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'Arbitro, sostenendo che ogni controversia relativa al procedimento esecutivo debba essere devoluta alla cognizione esclusiva del giudice dell'esecuzione. Nel merito, contesta la fondatezza della pretesa, asserendo di aver agito in conformità all'art. 72-ter, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973, detraendo dall'importo pignorato l'ultimo accredito di pensione, e di non essere titolato a entrare nel merito delle singole poste che compongono l'emolumento pensionistico.

Nelle repliche e controrepliche le parti sostanzialmente confermano le rispettive difese, insistendo per l'accoglimento delle domande già formulate.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a esaminare, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia sollevata dall'intermediario.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

La controversia in esame, come delineata dalle allegazioni della parte ricorrente, verte sulla legittimità della condotta tenuta dall'intermediario, in qualità di terzo pignorato, nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata. In particolare, la ricorrente contesta le modalità con cui l'intermediario ha dato esecuzione all'ordine di pignoramento, asseritamente violando i limiti di pignorabilità delle somme accreditate a titolo di pensione, come previsti dalla normativa vigente (art. 545 c.p.c. e art. 72-ter D.P.R. 602/1973).

Al riguardo, occorre richiamare le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, le quali, alla Sezione I, paragrafo 4, stabiliscono che: "Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria". La nota (3) a tale paragrafo chiarisce che "Rientrano tra le controversie sottoposte all'autorità giudiziaria i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione".

Questo Collegio, in linea con l'orientamento consolidato e unanime di tutti i Collegi territoriali dell'Arbitro Bancario Finanziario, ritiene che non rientri nella competenza dell'ABF sindacare le modalità di esecuzione di un pignoramento presso terzi da parte dell'intermediario. Le questioni relative alla corretta applicazione dei limiti di pignorabilità, alla quantificazione delle somme da vincolare e, più in generale, alla legittimità degli atti compiuti dal terzo pignorato nell'ambito del processo esecutivo, devono essere necessariamente sollevate e decise dinanzi al giudice dell'esecuzione, quale organo giurisdizionale deputato a governare la procedura esecutiva e a risolvere le relative contestazioni attraverso i rimedi tipici previsti dal codice di procedura civile.

La cognizione di tali questioni è, infatti, sottratta all'Arbitro, il cui intervento andrebbe a sovrapporsi e a interferire con le attribuzioni esclusive dell'autorità giudiziaria in materia di esecuzione forzata. La valutazione della condotta dell'intermediario in qualità di terzo pignorato presuppone un accertamento sulla legittimità degli atti della procedura esecutiva che è precluso a questo Collegio.

Né può ritenersi che la domanda risarcitoria, basata sulla presunta violazione degli obblighi di diligenza e buona fede, possa radicare la competenza dell'Arbitro. Tale pretesa, infatti, è meramente consequenziale e accessoria rispetto all'accertamento principale sulla legittimità della condotta tenuta dall'intermediario nell'esecuzione del pignoramento. Essendo precluso all'Arbitro l'accertamento del

presupposto comportamento illegittimo, che attiene a una materia devoluta alla competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione, ne consegue l'inammissibilità anche della domanda risarcitoria che su tale comportamento si fonda.

Infine, la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che l'intermediario abbia indicato nella risposta al reclamo la possibilità di adire l'ABF non ha alcun effetto attributivo della competenza, trattandosi di un'informativa obbligatoria per legge che non può derogare alle norme sulla competenza per materia dell'Arbitro.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE